



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

ORDINANZA

**SISTEMA NMSW-PMIS
(NATIONAL MARITIME SINGLE WINDOW – PORT MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM)**

Il Capo del Circondario Marittimo di Milazzo,

VISTA la propria ordinanza n. 09/2022 del 03/03/2022;

RITENUTO necessario valutare in maniera più dettagliata il possesso della certificazione delle navi nella fase del *pre-arrival* mediante il sistema NMSW-PMIS:

RENDE NOTO

Che, **con decorrenza immediata**, l'articolo 5 (*elenco certificati*) dell'ordinanza in premessa citata è come di seguito modificato:

ORDINA

Articolo unico

1. Dopo la creazione della sosta e prima dell'inoltro della formalità di arrivo all'Autorità Marittima, il dichiarante o l'utente abilitato deve verificare che nell'apposita sezione "*certificati nave*" del NMSW-PMIS siano presenti i dati (data e luogo di rilascio, data e luogo della visita annuale/intermedia, data di scadenza) relativi ai sottonotati certificati/documenti, in funzione del rispettivo campo di applicazione previsto dalle pertinenti norme in materia:
 - a) Certificato di sicurezza per nave da passeggeri;
 - b) Certificato di sicurezza costruzione per nave da carico;
 - c) Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico;
 - d) Certificato di sicurezza radio per nave da carico;
 - e) Certificato internazionale di bordo libero;
 - f) Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria (*IAPP*);
 - g) Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (*IOPP*);
 - h) Certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da liquami (*ISPP*);
 - i) Tabella minima d'armamento - *Minimum Safe Manning* (**documento da allegare come file pdf Dimensioni file: max 2 MB**);
 - j) Certificato internazionale del lavoro marittimo MLC 2006 (*Maritime Labour Certificate – MLC 2006*);

- k) Certificato S.M.C./I.S.M.;
- l) Certificato D.O.C./I.S.M.;

2. Per le navi italiane sprovviste della suddetta documentazione, i dati, in funzione dei limiti di stazza, lunghezza, età ed abilitazione della nave, sono sostituiti da quelli relativi alla Certificazione nazionale equivalente o sostitutiva.
3. Nell'ipotesi in cui venga effettuato un rinnovo, una modifica o una variazione dei dati contenuti nei documenti/certificati presenti nel NMSW-PMIS, il dichiarante o l'utente abilitato deve tempestivamente provvedere ad aggiornarli. È demandato al dichiarante o utente abilitato ogni onere e responsabilità in merito alla correttezza, regolarità e veridicità dei dati, informazioni e documenti, ricevuti ed inseriti nel NMSW-PMIS, facenti parte integrante delle formalità nave richieste.
4. Nel caso in cui la nave, nel porto di approdo, debba effettuare operazioni soggette a specifica autorizzazione o nulla osta per il cui rilascio è richiesta l'esibizione di specifica certificazione, essa può essere inserita nel NMSW-PMIS, mediante *upload* della scansione del certificato in formato "*pdf*".
5. Ai sensi dell'articolo 180 del Codice della navigazione, l'Autorità marittima può, in ogni momento, verificare il contenuto delle informazioni presentate tramite il NMSW-PMIS, richiedendo l'esibizione dell'originale di qualsiasi certificato, carta, libro o documento di bordo, salvo quanto previsto dagli articoli da 20 a 23-quater del Codice dell'Amministrazione digitale.

Milazzo,

IL COMANDANTE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs07.03.2005, n°82
